SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 maggio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1065.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dello sviluppo economico e sociale italiano dall'unità nazionale a oggi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 197

86G0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1066.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di sistemi di cui all'art. 50 e alle tabelle *C*1 (allegata all'art. 30) e *C*2 (allegata all'art. 30) sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

ricerca operativa e sistemi informativi aziendali;

applicazioni della ricerca operativa.

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di chimica di cui all'art. 46 e alla tabella *C*2 (allegata all'art. 30) è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

catalisi industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 192

86G0421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1986, n. **174**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

foniatria;

chimica e tecnologia dell'alimentazione;

biochimica applicata;

medicina dello sport;

bioacustica;

semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 191

86G0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Canestrato pugliese».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della «denominazione di origine» del formaggio «Canestrato pugliese»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denoninazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

Considerato che il formaggio «Canestrato pugliese» è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della «denominazione di origine» in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio «Canestrato pugliese»;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Canestrato pugliese» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine «Canestrato pugliese» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio stagionato a pasta dura non cotta prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente da una o due mungiture giornaliere;

l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona, con integrazione di fieno ed eccezionalmente di mangimi semplici concentrati;

si produce durante tutto l'anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 38 ed i 45 °C con aggiunta di solo caglio animale onde ottenere la coagulazione del latte entro 15-25 minuti.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata di circa 30-60 giorni in relazione alle dimensioni e peso della forma devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei denominati «canestri» onde assicurare alla crosta le caratteristica rugosità.

Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia e l'operazione che inizia 2-4 giorni dopo la preparazione viene effettuata in più riprese e si protrae per tutto il periodo di lavorazione, durante il quale il formaggio rimane sempre nel canestro.

Il periodo di stagionatura si protrae da due a dieci mesi in locali freschi debolmente ventilati.

È usato come formaggio da tavola o da grattugia quando la maturazione non è inferiore a sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 25 a 34 cm; altezza dello scalzo da 10 a 14 cm, con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da 7 a 14 kg;

confezione esterna: crosta di colore marrone tendente al giallo, più o meno rugosa dura e spessa, trattata con olio di oliva, eventualmente in miscela con aceto di vino;

colore della pasta: di colore giallo paglierino più o meno intenso in relazione alla stagionatura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta alquanto friabile, discretamente fondente, poco elastica, con occhiatura grassa appena visibile;

sapore: piccante caratteristico piuttosto marcato;

grasso nella sostanza secca: minimo 38%.

Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia e quello dei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Bari:

Altamura, Andria, Bitonto, Canosa, Cassano, Corato, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Modugno, Poggiorsini, Puvo di Puglia, Santeramo, Spinazzola, Terlizzi e Toritto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1986
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 224

86A3609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente normé regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della «denominazione di origine» del formaggio «Formai de Mut»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicat nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984;

Vista l'istanza presentata avverso il parere del comitato sopra citato con la quale veniva rappresentata l'esigenza di individuare nel contesto della denominazione di origine la zona di produzione del formaggio in discorso;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona di produzione nonché alla situazione tradizionale del formaggio in discorso di accogliere l'istanza suddetta;

Considerato che il formaggio di cui trattasi è un prodotto le cui caratteristiche, organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della «denominazione di origine», in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio con la integrazione del riferimento alla zona di produzione;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca intero proveniente da una o due mungiture giornaliere a debole acidità naturale.

L'alimentazione del bestiame vaccino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo, da prato-pascolo o da prato polifita della zona di produzione oltre ad eventuali integrazioni con miscela di cereali e nel periodo invernale con insilati di mais o erba.

Si produce durante l'intero anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 e i 37 °C, con aggiunta di caglio onde ottenere la cagliata in 30 minuti.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si effettua una prima rottura della cagliata seguita dalla semicottura della massa caseosa fino alla temperatura di 45-47 °C e dalla successiva agitazione fuori fuoco. Devono altresì essere effettuate adeguate pressature utilizzando idonee presse onde consentire lo spurgo del siero.

Successivamente vengono utilizzati stampi idonei denominati «fassere».

Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia e l'operazione deve ripetersi a giorni alterni per 8-12 giorni.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di quarantacinque giorni.

È usato come formaggio da tavola quando la maturazione non è inferiore a sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso con facce piane o semipiane;

dimensioni: diametro delle facce da 30 a 40 cm, altezza dello scalzo da 8 a 10 cm, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso della forma: da 8 a 12 kg circa in rapporto alle condizioni tecniche di lavorazione con variazioni in più o in meno fino ad un massimo del 10%;

confezione esterna: crosta sottile, compatta, naturale di colore giallo paglierino tendente al grigio con la stagionatura;

colore della pasta: di colore avorio leggermente paglierino;

struttura della pasta: compatta, elastica, con occhiatura diffusa da 1 mm di diametro fino alle dimensioni definite «occhio di pernice»;

sapore: delicato, fragrante, poco salato, non piccante, con aroma caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

Le caratteristiche del formaggio variano in relazione alla durata di stagionatura che può protrarsi oltre l'anno.

Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatuta del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sotto elencati ricadenti tutti nella provincia di Bergamo:

Averara, Branzi, Carona, Camerata Cornello, Cassiglio, Cusio, Fiazzatorre, Foppolo, Isola di Fronda, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valtorta Valnegra.

Art. 4.

Sulle forme di formaggio «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» devono risultare le apposite marcature o da altri contrassegni specifici la denominazione di origine del formaggio e gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1986
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 225

86A3608

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1986.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 27 del 3 febbraio 1942;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1965;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 el 9 aprile 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985;

Viste le circolari e lettere-circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, pubblicate in apposito volume dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'anno 1983, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Valutata la possibilità di inserire tra le categorie di professionisti di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 anche quelle dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari, dopo un approfondito esame dei rispettivi ordinamenti professionali;

Considerato, peraltro, che in relazione a quanto previsto nei succitati ordinamenti occorre delimitare il settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8 marzo 1985, unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:

a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell'allegato *A* al decreto del Ministero dell'interno adottato il 16 febbraio 1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.

2. La sussistenza della condizione di cui al punto *b*) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

Art. 2.

Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985.

Art. 3.

A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:

1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, secondo comma, punti *b*), *d*) ed *f*) del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;

2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come «lettera iniziale delle professioni» all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.

Roma, addì 3 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 1570/1941 reca norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

— La legge n. 966/1965 disciplina le tariffe, le modalità di pagamento e i compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.

— Il D.M. 16 febbraio 1982 reca modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

— Il D.M. 27 marzo 1985, che ha modificato il D.M. 16 febbraio 1982, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985.

— Il D.P.R. n. 577/1982 approva il regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

— Il D.M. 25 marzo 1985 concerne: «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818».

Nota all'art. 1, punto a):

Il testo dei punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato *A* al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985, è il seguente:

	Periodicità della visita (in anni)
«9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	6
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:	
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3

	Periodicità della visita (in anni)
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio, e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori ai 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa [recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983]:	
da 50 a 1.000 q.li	6
superiori a 1.000 q.li	3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (per l'argomento della legge v. nelle premesse), è il seguente:

«Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazione rilasciata da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati e/o iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno».

Nota all'art. 3, punto 1:

Il testo dei punti *b*), *d*) ed *f*) del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse) è il seguente:

«L'attestazione di cui al punto *b*) dell'art. 3 [attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi] non è richiesta ai professionisti per i quali sussistano i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:

b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno cinque anni, del settore antincendi, nell'ambito dell'attività, comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 [v. nelle premesse], che dispongono di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

f) abbiano anzianità non inferiore a cinque anni di iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale, svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto, nella materia della sicurezza antincendio».

Nota all'art. 3, punto 2:

Il testo dell'intero art. 11 del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Ministro dell'interno provvede alla pubblicazione degli elenchi previsti all'art. 3 distintamente per ciascuna delle professioni elencate all'art. 1.

2. Ciascun elenco è articolato per provincia o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per ciascun nominativo le generalità, la specializzazione, se prevista, nonchè il codice di individuazione assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato al professionista il quale lo riporterà su ogni certificazione rilasciata.

3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, la lettera iniziale della professione (A per architetto, C per chimico, G per geometra, I per ingegnere e P per perito industriale) e infine il numero progressivo della dichiarazione rilasciata dall'ordine o dal collegio professionale».

86A3584

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1986, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 339, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 9 del cennato decreto del 10 febbraio 1986, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per il minor importo di lire 525 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, sesto comma, del decreto ministeriale n. 621164 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 525 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1986
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 289

86A3610

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 aprile 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 112,5 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, lettera *b)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99, per l'anno finanziario 1986.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 99, con la quale, all'art. 1, lettera *b)*, si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi (di cui lire 75 miliardi, per il 1985, e lire 175 miliardi, per il 1986), per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di opere idrauliche e di navigazione interna;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per il 1986;

Vista la delibera CIPE del 31 ottobre 1985 con la quale viene ripartita, per il biennio 1985-86, la somma complessiva di lire 187,5 miliardi, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche;

Visto il proprio decreto ministeriale del 23 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1985, registro n. 2, foglio n. 112, di impegno della somma complessiva di lire 75 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover impegnare — a valere sulla sopracitata somma di lire 187,5 miliardi già ripartita dal CIPE il 31 ottobre 1985 — il residuo importo di lire 112,500 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 112.500 miliardi per l'esercizio 1986, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	8.862.744.000
Valle d'Aosta	1.630.122.000
Lombardia	7.619.058.000
Veneto	5.356.680.000
Trento	3.192.180.000
Bolzano	3.696.744.000
Friuli-Venezia Giulia	2.864.808.000
Emilia-Romagna	7.438.494.000
Liguria	2.575.122.000
Toscana	9.448.896.000
Umbria	3.745.122.000
Marche	4.065.744.000
Lazio	5.457.366.000
Abruzzo	4.985.994.000
Molise	1.978.308.000
Campania	5.277.930.000
Basilicata	4.105.212.000
Puglia	5.150.808.000
Calabria	5.947.308.000
Sicilia	8.947.680.000
Sardegna	10.153.680.000
Totale . . .	112.500.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 214

86A3646

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 1986.

Oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in oncologia finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la delibera del CIPI del 2 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985) concernente l'approvazione del programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in oncologia da attivare, per il momento, per un ammontare di 47.000 milioni di lire;

Decreta:

Art. 1.

Il programma nazionale di ricerca nel settore delle tecnologie in oncologia finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera 2 maggio 1985 — per l'esecuzione di ricerche per un ammontare globale di 47.000 milioni di lire, è articolato nei sottoelencati oggetti specifici.

AREA AGENTI DIAGNOSTICI

Tema 1 - *Immunoscintigrafia*

Oggetto della ricerca.

Preparazione a livello di pre-serie industriale di reagenti e kits per immunoscintigrafia di neoplasie ad elevata incidenza (quali ad esempio tumori della mammella, dell'ovaio, del polmone, del tratto gastrointestinale e dell'apparato linfatico), basati sulla preparazione di anticorpi monoclonali contro antigeni tumore associati o di loro frammenti mono e bivalenti e sulla marcatura degli stessi con adatti radionuclidi.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Identificazione e selezione di anticorpi monoclonali contro antigeni tumore associati.

2) Isolamento, purificazione, caratterizzazione e frammentazione degli anticorpi monoclonali e dei frammenti F(ab) e F(ab')2 e sviluppo dei metodi di preparazione su scala semiindustriale e dei relativi protocolli di controllo di qualità farmaceutica.

3) Sviluppo di metodi di marcatura di anticorpi monoclonali con isotopi di energie e semiperiodo adeguati quali ad es. I-131, In-111, I-123, Tc-99m e delle tecniche di produzione a livello industriale di radiofarmaci utilizzabili in clinica e dei relativi protocolli di controllo di qualità.

Realizzazione di strumentazioni per la trasformazione su scala semiindustriale degli anticorpi selezionati in radiofarmaci utilizzabili in clinica.

4) Realizzazione su scala semiindustriale e validazione clinica di almeno due kits.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Tema 2 - *Radiofarmaci metabolico funzionali*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e validazione clinica di tecnologie avanzate di radiochimica industriale per la produzione, ad uso oncologico, di prodotti diagnostici marcati, nonchè sviluppo delle relative metodologie di impiego, con particolare riguardo alla utilizzazione di radionuclidi emettitori di positroni e di «fotoni singoli» per la valutazione metabolico-funzionale delle neoplasie.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Realizzazione di un impianto multiuso per la produzione su scala semiindustriale di generatori di radionuclidi automatizzati, completo di sistemi di controllo remoto di processo, in grado di operare alla scala 10 $\pm$ 50 Curies/batch. In particolare si richiede:

la definizione delle specifiche chimiche e radiochimiche del processo;

la messa a punto dei metodi analitici di misura in linea della purezza radioattiva e radiochimica;

la progettazione e la realizzazione dell'impianto di manipolazione;

la messa a punto dei protocolli di valutazione e il controllo delle proprietà farmaceutiche.

2) Sviluppo di tecniche standardizzate per la produzione di radionuclidi emittenti positroni e singoli fotoni e dei metodi di preparazione e controllo di qualità dei relativi radiofarmaci in forma iniettabile. In particolare si richiede:

lo sviluppo delle tecniche di produzione e purificazione di radionuclidi da acceleratore;

la messa a punto delle tecniche di produzione degli stessi su scala preparativa;

lo sviluppo delle tecniche di preparazione di almeno 5 radiofarmaci e delle relative metodiche di controllo dei parametri radiochimici e biologici.

3) Sviluppo delle tecniche di valutazione in vitro e in vivo dei radiofarmaci oggetto del programma di ricerca. In particolare si richiede:

l'elaborazione dei protocolli sperimentali per lo studio del comportamento biologico dei radiofarmaci;

la messa a punto delle tecniche di misura;

la validazione clinica di almeno cinque radiofarmaci per studi morfo-metabolico-funzionali.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 11.000 milioni di lire.

AREA DIAGNOSTICA BIOLOGICA

Tema 3 - *Markers biologici delle cellule tumorali e citofluorimetria*

Oggetto della ricerca.

Preparazione a livello di pre-serie industriale di kits con anticorpi monoclonali per la determinazione di markers biologici di neoplasie ad alta incidenza (quali ad esempio tumori della mammella, dell'ovaio, del polmone, del tratto gastrointestinale e dell'apparato linfatico), da utilizzare sia per la diagnostica che per il monitoraggio dei pazienti, al fine di controllare l'efficienza delle terapie e l'insorgenza di metastasi.

La ricerca si articola in cinque sottotemi:

1) Produzione di anticorpi monoclonali contro antigeni tumore associati, loro purificazione, caratterizzazione e selezione.

2) Sviluppo di metodi di preparazione e produzione su scala semiindustriale di almeno due kits diagnostici ad alta specificità e stabilità e loro validazione clinica.

3) Realizzazione di un citofluorimetro a flusso per l'analisi e la separazione di cellule e componenti cellulari in base alle loro caratteristiche di fluorescenza e volume elettrolitico.

4) Sviluppo di anticorpi monoclonali, accoppiati a fluorofori, atti all'impiego in citofluorimetria.

5) Sviluppo e verifica di un modello per la gestione di una banca di linee cellulari e materiale biologico.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 13.000 milioni di lire.

Tema 4 - *Oncogèni*

Oggetto della ricerca.

Isolamento, caratterizzazione e produzione di sonde molecolari in grado di riconoscere oncogèni umani per impiego in diagnostica oncologica.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Clonaggio e subclonaggio di sonde molecolari (cDNA o genomiche) di oncogeni, definizione delle loro mappe di restrizione e sequenza.

2) Sintesi automatizzata di DNA e sviluppo di tecniche di ibridizzazione atte a migliorare ed aumentare la sensibilità delle tecniche attualmente disponibili.

3) Utilizzazione di vettori di espressione per l'isolamento di proteine codificate da oncogèni e loro purificazione quantitativa. Produzione di anticorpi contro tali proteine.

4) Sviluppo di tecniche per la produzione su scala semiindustriale di almeno 10 sonde molecolari per il riconoscimento di oncogèni umani e relativi protocolli di controllo di qualità.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 3.000 milioni di lire.

AREA DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Tema 5 - *Caratterizzazione tissutale mediante risonanza magnetica*

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di apparecchiature utilizzanti il principio della risonanza magnetica (RM) per la caratterizzazione tissutale con particolare finalità alla diagnostica oncologica.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) Realizzazione di attrezzature RM in grado di analizzare tessuti umani «in vivo» mediante l'analisi spettroscopica di nuclei metabolicamente rilevanti quali H, P, Na, F, C, O. Tali attrezzature dovranno utilizzare campi magnetici di alta intensità (≥ 2 Tesla), generati da magneti superconduttori con diametro interno utile non inferiore a 30 cm. Associazione delle suddette analisi spettroscopiche con rilevazione tomografica RM protonica per l'identificazione anatomica dei siti biologici da studiare in spettroscopia.

2) Valutazione clinica del prototipo in grado di svolgere caratterizzazione tissutale a scopo oncologico.

Sviluppo di protocolli sperimentali per l'analisi metabolico-funzionale in vivo.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.000 milioni di lire.

Art. 2.

L'esecuzione di ciascuno degli oggetti della ricerca, definiti all'art. 1, è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti scelto tra quelli che hanno presentato la relativa offerta.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte di ciascuno degli oggetti richiamati al precedente comma.

Art. 3.

Le offerte possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 della citata legge n. 46/1982, che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico.

Art. 4.

L'offerta deve essere redatta secondo lo schema annesso, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione prevista nello stesso schema.

La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate o siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni, sia in proprio con finanziamento pubblico.

Le attività di ricerca devono essere svolte in Italia dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai comma successivi.

Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)* della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca, delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati, oltre che dei propri.

L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività di ricerca.

Art. 6.

Le offerte dovranno essere trasmesse, in unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 25 settembre 1986, oppure presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 ROMA

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, oppure, per le offerte presentate direttamente, dal timbro apposto dal competente ufficio.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e pertanto i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari all'Ufficio stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici riportati al precedente art. 1 saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984), e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Ministro: GRANELLI

ALLEGATO

SCHEMA DI OFFERTA

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei modelli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1 e 4 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

(data)

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1986 il/la ....
(denominazione e sede legale del soggetto)
presenta l'offerta concernente la ricerca denominata: ....

(programma nazionale e tema — numero e titolo — pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*)
che verrà eseguita in n. .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonchè di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio;
4) notizie sulla ricerca.

Il/La proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto nè di avere in corso di svolgimento analoga ricerca per conto terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa.

Il/La proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori ....

(nominativo, qualifica, indirizzo, telefono)

(Timbro e firma
del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1. Denominazione:

1.2. Forma giuridica:

1.3. Sede sociale:

1.4. Sede amministrativa:

1.5. Codice fiscale:

1.6. Partita IVA:

1.7. Indirizzo:

1.8. Estremi iscrizione C.C.I.A.A. (indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonchè l'eventuale albo di appartenenza).

1.9. Anno fondazione:

1.10. Capitale sociale (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate):

1.11. Principali interessati al capitale (indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza espressi in percentuale ed in valore assoluto):

1.12. Gruppo appartenenza (indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento tecnico, finanziario, amministrativo):

1.13. Cariche sociali (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.14. Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:

1.15. Attività esercitate (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate):

1.16. Notizie di settore (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza):

1.17. Caratteristiche aziendali (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale):

1.18. Dipendenti (indicare separatamente per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri):

1.19. Partecipazioni (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto):

1.20. Fatturato (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero):

1.21. Investimenti (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine):

1.22. Leasing (indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso):

1.23. Assicurazioni (indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso, per ramo di rischio):

1.24. Contributi previdenziali (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze):

1.25. Gravami in essere (indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.):

1.26. Posizione fiscale (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze):

1.27. Regime patrimoniale (indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata).

1.28. Esposizioni debitorie al .... (aggiornate alla data più recente possibile):

1.28.1. Banche di credito ordinario (indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie):

1.28.2. Istituti di credito a medio e lungo termine (indicare per ciascun istituto finanziamento, residuo debito e garanzie):

1.29. Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca (illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine):

1.30. Dipendenti impiegati nel campo della ricerca (indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri; ricercatori laureati, ricercatori non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni):

1.31. Principali responsabili delle attività di ricerca:

1.32. Spese per la ricerca (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi):

1.33. Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevettazione presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti:

1.34. Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali:

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1. Atto costitutivo:

2.2. Statuto in vigore:

2.3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

2.4. Moduli GAP/2: (compilare i moduli di documentazione con le modalità e relativamente ai soggetti previsti dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni - provvedimenti riguardanti la lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata).

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO (*)

3.1. Bilanci:

3.2. Relazioni del consiglio di amministrazione:

3.3. Relazioni del collegio sindacale:

3.4. Attestazioni di certificazione (fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste).

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.

Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* ed *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1. *Identificazione della ricerca.*

4.1.1. Titolo della ricerca (Tema):

4.1.2. Esperienze del proponente nel settore:

4.1.3. Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:

4.1.4. Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione della realizzabilità tecnica e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi:

4.1.5. Articolazione della ricerca in sottotemi — se espressamente previsti dall'oggetto pubblicato — o in azioni — se proposte — e individuazione dei rispettivi obiettivi:

4.1.6. Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei sottotemi o azioni con esposizione dei relativi curricula:

4.2. *Descrizione della ricerca.*

4.2.1. Sottotemi o azioni di ricerca (dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi previsti o delle azioni proposte di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. Nella descrizione, tra l'altro, devono essere evidenziate le strutture coinvolte, il personale e le principali strumentazioni da utilizzare):

4.2.1.1. Sottotema o azione 1:

4.2.1.n. Sottotema o azione n:

4.2.2. Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali:

4.2.3. Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:

4.2.4. Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione:

4.2.5. Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:

4.2.6. Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso:

4.2.7. Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti:

4.3. *Descrizione delle strutture di ricerca* (devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera «d» della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni):

4.3.1. ....
(Denominazione della struttura di ricerca)

4.3.1.1. Sede sociale:

4.3.1.2. Divisione, dipartimento, unità operativa:

4.3.1.3. Responsabile:

4.3.1.4. Dipendenti impiegati nel campo della ricerca (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:

dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri;
ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni):

4.3.1.5. Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta:

4.3.1.6. Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento:

4.3.1.7. Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali:

4.3.1.8. Luogo di svolgimento delle attività di ricerca:

4.3.1.9. Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca (per ciascuno dei sottotemi o delle azioni di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:

dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri;
ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni):

4.3.1.10. Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca (per ciascuno dei sottotemi o delle azioni di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonchè il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire):

4.3.n. ....:
(Denominazione della struttura di ricerca)

4.4. *Esposizione dell'impegno finanziario.*

4.4.1. Impegno finanziario della ricerca:

4.4.1.1. Ripartizione per singole voci di spesa (indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA):

Personale impiegato per la ricerca: lire .... (riportare la spesa totale del personale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno in anni/uomo):

Spese generali: lire .... (comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo):

Commesse interne: lire............................. (indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione):

Attrezzature e strumentazioni: lire............................ (indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca):

Materiali: lire.......................... (indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato):

Commesse esterne di ricerca: lire .... (indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse):

Commesse esterne di servizi: lire............................. (indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne):

Missioni e viaggi: lire...:

.... : lire.................. (indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate):

4.4.1.2. Criteri di valorizzazione per voce di spesa (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1):

4.4.2. Impegno finanziario per sottotema o azione di ricerca (indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi o delle azioni previsti al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1):

4.4.2.1. Sottotema o azione 1:

4.4.2.n. Sottotema o azione n:

4.4.3. Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca che si propone di affidare a terzi (indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale.

Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio, ex art. 2, lettere *b*) e *f*), legge n. 46/1982;

i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca, ex art. 2, lettera *d*), legge n. 46/1982):

4.4.3.1. ....
(Denominazione terzo affidatario)

4.4.3.n. ....:
(Denominazione terzo affidatario)

4.4.4. Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno (indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonchè l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività):

86A3585

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 12 maggio 1986.

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso trivalente per la profilassi immunizzante.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985;

Viste le ordinanze ministeriali 18 gennaio e 21 febbraio 1986 riguardante la preparazione e la distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante dei

suini, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 e n. 49 del 22 gennaio e 28 febbraio 1986;

Tenuto conto che attualmente risultano impegnate per la campagna di profilassi immunizzante primaverile su bovini ed ovini le dosi di vaccino trivalente AOC controllate mediante prove di protezione su bovino preparate dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati della produzione;

Constatato che allo scopo di poter far fronte agli interventi immunizzanti previsti dall'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 che tra l'altro ha esteso la vaccinazione antiaftosa obbligatoria anche ai bovini di importazione, sono necessarie ulteriori cinquecentomila dosi di vaccino trivalente bovino contro l'afta epizootica;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità in data 15 gennaio 1986 ha espresso parere favorevole per la produzione e distribuzione di dosi di vaccino monovalente «C» con antigene non controllato mediante prove di protezione sul bovino e che tale vaccino impiegato negli allevamenti di suini ad alto rischio di infezione hanno dimostrato di corrispondere sul piano immunitario;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia hanno dato sempre risultati favorevoli;

Ordina:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, è incaricato della produzione urgente di cinquecentomila dosi di vaccino antiaftoso trivalente OAC con le caratteristiche previste all'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto 10 marzo 1982 citato nelle premesse, utilizzando le dosi necessarie di monovalente «C» ancorchè non sottoposte alla prova di protezione su bovino ma preparato e controllato secondo le prescrizioni del capitolato tecnico allegato all'ordinanza ministeriale del 18 gennaio 1986 citata in premessa.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3749

ORDINANZA 16 maggio 1986.

Proroga di alcune disposizioni cautelari, contingibili ed urgenti, contenute nell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986, finalizzate alla protezione sanitaria della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale connessi all'episodio di Chernobyl.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 2 maggio 1986;

Vista la successiva ordinanza in data 9 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1986;

Considerato che l'evoluzione del fenomeno di radioattività ambientale rende opportuno il mantenimento, in via cautelare, di alcune disposizioni contingibili ed urgenti di cui alla citata ordinanza ministeriale 2 maggio 1986;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

È prorogato a tutto il giorno 24 maggio 1986 il divieto di sommministrazione di latte fresco ai bambini sino all'età di dieci anni ed alle donne in gravidanza.

È consentita la somministrazione ai soggetti di cui al comma precedente dei latti a lunga conservazione UHT e sterilizzati, prodotti a partire dal 2 maggio 1986, dopo almeno quindici giorni dalla data di confezionamento riportata sulle relative confezioni, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1986, nonché dei latti in polvere e condensati, sempre dopo almeno quindici giorni dalla data di produzione, quando questa sia riportata sulle relative confezioni.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni della presente ordinanza, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3788

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1986, n. **175.**

Sostituzione di un componente della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, il prof. dott. Giovanni Coletti, direttore generale dell'Ente «Ferrovie dello Stato», viene chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione in sostituzione del dott. ing. Luigi Misiti.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1986
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 179

86G0484

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **176.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 8.500.000, un fabbricato rurale sito in Vallemosso (Vercelli), frazione Crocemosso, censito al catasto terreni alla partita n. 2159, foglio n. 7, particella n. 540, di proprietà dei signori Gabrio Veronese e Anna Maria Montesin da adibire a sede del locale gruppo della associazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 45

86G0447

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **177.**

Modificazione allo statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione all'articolo 18 dello statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1274.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 231

86G0448

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **178.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili, titoli e libretti al portatore per un valore complessivo L. 17.369.363 al netto delle passività, disposta dalla sig.ra Maffini Emma con testamento olografo 10 aprile 1980, pubblicato in data 25 ottobre 1983, n. 12497/1687 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 9 novembre 1983 al n. 1829.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 46

86G0449

DECRETO 10 marzo 1986, n. **179.**

Erezione in ente morale dell'associazione «Servizio cani guida dei Lions», in Milano, e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Servizio cani guida dei Lions», in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella quota parte in ragione della metà *pro indiviso* di beni mobili, per un valore complessivo di L. 26.651.000 circa, gravata da passività per L. 4.695.000 circa, nonché in due appartamenti di civile abitazione, siti al piano seminterrato ed al primo piano f.t. di un fabbricato sito in comune di Firenze, via Duprê n. 22, meglio descritti e distinti a confini nella perizia giurata 2 febbraio 1981 del dott. arch. Alessandro Pasquali e valutati L. 205.450.000 dell'ufficio tecnico erariale di Firenze, disposta dalla sig.ra Cleonice Ugolini ved. Prini con testamento pubblico 11 luglio 1974, n. 23 di repertorio, pubblicato in data 18 novembre 1977, n. 34564/5058 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Givri, notaio in Lavagna (Genova), registrato a Chiavari (Genova), in data 28 novembre 1977 al n. 3533.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1986
Registro n. 18 Interno, foglio n. 9

86G0486

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 89

Corso dei cambi del 12 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1490,400	1490,400	1490 —	1490,400	—	1490,57	1490,750	1490,400	1490,400	—
Marco germanico	686,500	686,500	686,50	686,500	—	686,38	686,270	686,500	686,500	—
Franco francese	215,580	215,580	215,50	215,580	—	215,59	215,600	215,580	215,580	—
Fiorino olandese	609,850	609,850	609,50	609,850	—	609,80	609,750	609,850	609,850	—
Franco belga	33,649	33,649	33,66	33,649	—	33,74	33,645	33,649	33,649	—
Lira sterlina	2308,800	2308,800	2306 —	2308,800	—	2308,65	2308,500	2308,800	2308,800	—
Lira irlandese	2089,750	2089,750	2091 —	2089,750	—	2091,12	2092,500	2089,750	2089,750	—
Corona danese	185,600	185,600	185,60	185,600	—	185,61	185,620	185,600	185,600	—
Dracma	10,961	10,961	10,94	10,961	—	—	10,970	10,961	10,961	—
E.C.U.	1476,500	1476,500	1476 —	1476,500	—	1476,30	1476,100	1476,500	1476,500	—
Dollaro canadese	1080,900	1080,900	1079 —	1080,900	—	1080,60	1080,500	1080,900	1080,900	—
Yen giapponese	9,268	9,268	9,265	9,268	—	9,26	9,269	9,268	9,268	—
Franco svizzero	828,130	828,130	828 —	828,130	—	828,11	828,100	828,130	828,130	—
Scellino austriaco	97,659	97,659	97,65	97,659	—	97,65	97,650	97,659	97,659	—
Corona norvegese	200,650	200,650	200 —	200,650	—	200,63	200,610	200,650	200,650	—
Corona svedese	212,250	212,250	212,50	212,250	—	212,30	212,350	212,250	212,250	—
FIM	300,900	300,900	300 —	300,900	—	303,60	300,500	300,900	300,900	—
Escudo portoghese	10,240	10,240	10,25	10,240	—	10,26	10,280	10,240	10,240	—
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,79	10,790	—	10,78	10,780	10,790	10,790	—
Dollaro australiano	1114,750	1114,750	1114 —	1114,750	—	1114,67	1114 —	1114,750	1114,750	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1490,575
Marco germanico	686,385
Franco francese	215,590
Fiorino olandese	609,800
Franco belga	33,647
Lira sterlina	2308,650
Lira irlandese	2091,125
Corona danese	185,610
Dracma	10,965
E.C.U.	1476,300
Dollaro canadese	1080,700
Yen giapponese	9,268
Franco svizzero	828,115
Scellino austriaco	97,654
Corona norvegese	200,630
Corona svedese	212,300
FIM	300,700
Escudo portoghese	10,260
Peseta spagnola	10,785
Dollaro australiano	1114,375

Media dei titoli del 12 maggio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	98 —
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	99,925
» » » » 1- 7-1982/86	100,175
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,550
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,275
» » » » 1- 1-1983/87	101,150
» » » » 1- 2-1983/87	101,175
» » » » 1- 3-1983/87	101,625
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,900
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	100,975
» » » » 1-12-1983/87	100,700
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	101,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,775
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,750
» » » » 1- 7-1990	98,950
» » » » 1- 8-1990	98,975
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983,90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	103,025
» » » » 1- 1-1984/91	102,250
» » » » 1- 2-1984/91	102,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	101,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	100,050
» » » » 1- 2-1992	99,400
» » » » 1- 2-1995	100,025
» » » » 1- 3-1995	98,250
» » » » 1- 4-1995	98,575
» » » » 1- 5-1995	98,925
» » » » 1- 6-1995	98,275
» » » » 1- 7-1995	98,700
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,425
» » » 12 % 1- 2-1988	101,950
» » » 12 % 1- 3-1988	102,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,100
» » » 12,50% 1-10-1988	103,275
» » » 12,50% 1-11-1988	103,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,375
» » » » 1983/90 11,50%	110,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,125
» » » » 1984/92 10,50%	110,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M12056

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7408/R in data 14 marzo 1986 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali di cui all'allegato, in tutte le loro preparazioni e confezioni.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione debbono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Numero d'ordine	Ditta e sede	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
1	Cruzylan prod. Primus - Monaco (RFT), rappresentata in Italia dalla ditta Farmag farmaceutici germanici, Bolzano, corso Libertà n. 58	*Cruzylanid* 1 flac. soluz. 10 cc	15287	7-7-1959
2	Id.	*Cruzylanid* 1 tubetto pasta da g 10	15287/A	7-7-1959
3	Trepca Italia Spadaro Ventura S.p.a., Catania, zona industriale, via Primosole, 16	*Inalante Spadaro Ventura* 1 flac. × 20 cc	12123	2-10-1958
4	Id.	*Nasol* 1 tubo pomata g 30	12082	4-10-1958
5	Id.	*Pyrenina sciroppo* flac. g 150	13262	12-11-1957
6	Id.	*Pyrenina sciroppo* flac. g 200	13262	28-9-1958
7	Id.	*Saccarvit* flac. 25 compr.	13655	7-3-1958
8	Id.	*Saccarvit* flac. × 100 compr.	13655	13-8-1958
9	Id.	*Saccarvit* 1 flac. gocce 20 ml	13655/A	25-6-1967
10	F. Bonaventura Maritano, Racconigi (Cuneo), via Morosini, 10	*Diozelminton* 1 bustina polvere vermifuga	11039	19-4-1956
11	Laboratorium Allart Funnekten di Alphan (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Leo Lips, Rapallo (Genova), via Aurelia Ponente, 53	*Tusalca* 40 compresse	8857	26-4-1954
12	Id.	*Tusalca* 120 compresse	8857	26-4-1954
13	Id.	*Tusalca* 600 compresse	8857	26-4-1954
14	Industria chimica biologica S.p.a., Genova, via Tanini, 37/D	*Spasmacid* 1 flac. 20 compr.	17789	6-3-1964
15	Ist. bioch. ligure «Ligus» S.p.a., Genova, via S. Felice, 38	*Creosofedrina* 1 flac. g 150	7382	6-9-1961
16	Id.	*Ferglicina Complex* 40 compr.	18225	17-4-1962
17	Id.	*Ferglicina Complex* 1 flac. 20 cc	18225/A	17-4-1962
18	Id.	*Tiamina* 5 fiale 50 mg/2 ml	5990/2	5-5-1962
19	Id.	*Tiamina* 5 fiale 100 mg/2 ml	5990/3	24-3-1962
20	Id.	*Tiamina* 25 compr. 25 mg	5990/A-1	24-3-1962
21	Id.	*Tirazolo* 50 compr.	8643	24-3-1962

Numero d'ordine	Ditta e sede	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
22	Biocorfa S.r.l., Milano, via S. Rita da Cascia, 65/67	*Gastrociclin* 25 compr. g 0,50	18301	22-7-1964
23	Mitim S.r.l. C.F. 07047730150 Monza (Milano), via Passerini, 2	*Neokolapeptide* flac. g 190 sciroppo	18145	3-2-1962 29-9-1962 29-3-1963 27-12-1963 2-11-1974
24	Novafarnova ist. farm. del Nord S.p.a., Roma, via Ippolito Nievo, 61	*Sclerosan* 6 f.le iniett. + 6 f.le solv ml 3/ml 5	478	27-3-1970
25	Biogalenica del dr. Richelmy, corso Re Umberto, 40, Torino	*Antiasmatico Richelmy* sc. g 60 polvere per fumigazioni	110	26-8-1945
26	Id	*Antiasmatico Richelmy* sc. × 10 sigarette	110/1	26-8-1945
27	Id.	*Antiasmatico Richelmy* sc. × 100 sigarette	110/1	26-8-1945
28	Chimipharma Italia S.a.s. di A. Miceli e C., Campoformido di Udine, via Zanetti, 44	*Abietal* 10 fiale 2 cc	19351	4-12-1963
29	Id.	*Abietal* 20 compresse	19351/A	4-12-1963

86A3083

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 6860 in data 16 dicembre 1985 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Bottasso S.a.s., sita in Bologna, via del Lino, 23.

Con decreto ministeriale n. 6867 in data 17 gennaio 1986 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Alfa farmaceutici S.p.a., sita in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5.

Con decreto ministeriale n. 6886 in data 15 marzo 1986 è stata revocata, su rinuncia, per cessazione di attività, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Instrumentation Laboratory S.p.a., sita in Paderno Dugnano (Milano), viale dell'Industria, 3.

Con decreto ministeriale n. 6889 in data 21 marzo 1986 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Scharper S.p.a., sita in Rodano (Milano), via Giovanni XXIII.

Con decreto ministeriale n. 6891 in data 21 marzo 1986 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Roussel Maestretti S.p.a., sita in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Con decreto ministeriale n. 6894 in data 27 marzo 1986 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Fa.Ce Laboratori farmaceutici S.r.l., sita in Genova, via D. Menini, 129.

Con decreto ministeriale n. 6899 in data 22 aprile 1986 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta B. F. Prodotti chimici S.r.l., sita in Cusago (Milano), via Baggio, 2.

Con decreto ministeriale n. 6898 in data 22 aprile 1986 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta I.T.I. - Istituto terapeutico internazionale S.p.a., sita in Milano, via Principe Eugenio, 23.

86A3693

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Somma Vesuviana

Con decreto ministeriale 10 aprile 1986 la riscossione del carico tributario di L. 443.179.000, dovuto dal comune di Somma Vesuviana (Napoli), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A3301

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale 12 ottobre 1985, n. 4194, con cui il Ministro della pubblica istruzione autorizza a bandire il seguente concorso di tecnico coadiutore, ai sensi della succitata legge n. 444/85:

un posto all'istituto di clinica dermosifilopatica (facoltà di medicina e chirurgia);

un posto all'istituto di clinica pediatrica (facoltà di medicina e chirurgia);

un posto al laboratorio di energia nucleare (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

un posto al laboratorio di radiochimica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti e presso gli istituti sottoindicati (sesta qualifica - par. 606 iniziale - decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84) di tecnico coadiutore:

istituto di clinica dermosifilopatica ora confluito nel dipartimento di patologia umana ed ereditaria . . . . . . posti 1

istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia . . . . » 1

laboratorio di radiochimica ora confluito nel dipartimento di chimica generale . . . . » 1

laboratorio di energia nucleare. . . . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: licei linguistici riconosciuti per legge, diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diplomi di istituti magistrali o di licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 (salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso Università o enti pubblici e diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando alla domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo.

Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai servizi prestati dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Il possesso dei titoli professionali relativi ai diplomi di scuola media superiore richiesti per l'ammissione al concorso va comprovato, allegando alla domanda di partecipazione al concorso, il diploma originale o copia conforme dello stesso in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tale diploma sia in corso di rilascio, in luogo del diploma o della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, o comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed un prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto cui è assegnato il posto (vedi l'allegato programma d'esame).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova rispettivamente presso l'istituto di clinica dermosifilopatica ora confluito nel dipartimento di patologia umana ed ereditaria, l'istituto di clinica pediatrica (facoltà di medicina e chirurgia), laboratorio di radiochimica ora confluito nel dipartimento di chimica generale e laboratorio di energia nucleare dell'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606 iniziale - sesta qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo e il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione per la Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 4 dicembre 1985

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 8 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 279

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

UN POSTO DI TECNICO COADIUTORE PRESSO IL LABORATORIO DI RADIO-CHIMICA ORA CONFLUITO NEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE.

Prova scritta:

Principi di funzionamento ed automazione della strumentazione elettronica di misura delle radiazioni ionizzanti.

Prova pratica con relazione scritta:

Verifica delle caratteristiche di un sistema di spettrometria delle radiazioni gamma.

Prova orale:

Discussione della prova scritta e pratica.

Lingua straniera: inglese.

UN POSTO DI TECNICO COADIUTORE PRESSO IL LABORATORIO DI ENERGIA NUCLEARE.

Prova scritta:

Conoscenza dei principi di funzionamento e delle parti essenziali di un reattore nucleare di ricerca.

Prova pratica con relazione scritta:

Conoscenza dei principi di funzionamento di un gruppo elettrogeno e delle verifiche necessarie per attestarne l'efficienza.

Prova orale:

Argomento della prova scritta e prova pratica.

Lingua straniera: inglese.

UN POSTO DI TECNICO COADIUTORE PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA DERMOSIFILOPATICA ORA CONFLUITO NEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA ED EREDITARIA.

Prova scritta:

Le reazioni sierologiche per la diagnosi di sifilide.

Prova pratica con relazione scritta:

Colorazioni standard (E.E.) di una sezione istologica.

Prova orale:

Modalità e criteri generali nell'allestimento di culture di germi e miceti.

Lingua straniera: inglese.

UN POSTO DI TECNICO COADIUTORE PRESSO l'ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA (FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA).

Prova scritta:

I grafoelementi normali e patologici dell'EEG.

Prova pratica con relazione scritta:

Registrazione di un EEG con descrizione delle fasi dell'esecuzione.

Prova orale:

Argomento di elettroencefalografia.

Lingua straniera: inglese.

ALLEGATO 2

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - PAVIA

Il sottoscritto (*a*) .... (cognome e nome), residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... tel. ....

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico coadiutore presso... dell'Università di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (luogo e provincia) il ....;
2) è in possesso della cittadinanza italiana;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (*b*);
4) non ha riportato condanne penali (*c*);
5) è in possesso del titolo di studio di.................................. conseguito in data .... presso...;
6) dipendente dal distretto militare di .... e che ha prestato servizio militare di leva dal .... al............. (oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.);
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione

(oppure non ha prestato servizi presso pubblica amministrazione);
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma (*d*)...

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

(*a*) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3337

Concorso a ventinove posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Pavia

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge n. 482/1968;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 12 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il telegramma ministeriale del 12 ottobre 1985 con cui sono stati assegnati ventinove posti di coadiutore all'Università di Pavia ed è stata autorizzata l'emissione del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l' Università di Pavia (parametro 604 iniziale - quarta qualifica funzionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 (salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti).

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

d) godimento dei diritti politici.

e) idoneità fisica all'impiego.

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1978 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso o riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con cui il candidato deve dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspira. La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti.

I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie presso le quali sono anche impiegate macchine elettrocontabili ed apparecchiature di elaborazioni dati.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I termini per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d) e) g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova, compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti (par. 604 iniziale - quarta qualifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84).

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Lombardia.

Pavia, addì 15 ottobre 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, addì 19 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 197

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - PAVIA

...l... sottoscritt.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nat....,a .... (provincia di ....) il....................... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammess... al concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Pavia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio, licenza media, conseguito in data .... presso.................................... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione .... (è da indicare anche se in forma negativa);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico (è da indicare anche se in forma negativa);

8) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto ....

Data, ...

Firma (3)..

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....

Visto: si autentica la firma del sig. (3) ....

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3409

Concorso a diciassette posti di bidello presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il telegramma ministeriale 12 ottobre 1985, n. 4203, con cui sono stati assegnati diciassette posti di ausiliari ed è stata autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione nel ruolo organico del personale ausiliario per diciassette posti di bidello presso l'Università di Pavia (parametro 602 iniziale - secondo livello, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso in questione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università di Pavia - Strada nuova n. 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico (è da indicare anche se in forma negativa);

9) i titoli che danno diritto all'elevazione.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno essere corredate di documenti utili per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione (formata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) determinerà, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli di merito come segue:

A) *Titoli di servizio:* fino a punti 6 (il posesso di tale titolo va comprovato mediante presentazione di stato di servizio):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie, le altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, provincie, comuni: per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, punti 4;

2) servizio prestato presso altri enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali, enti previdenziali, etc.): per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, punti 2.

B) *Carichi di famiglia:* (Il carico familiare va comprovato dall'atto di notorietà o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta legale da L. 3.000):

per il coniuge a carico, punti 2;

per ogni figlio minore a carico, o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro, punti 1;

per entrambi i genitori a carico, punti 2;

per un genitore a carico, punti 1.

C) *Titoli di studio:* (Va valutato il solo titolo di licenza elementare o titolo di accertamento di cultura del secondo ciclo da presentare in carta legale da L. 3.000):

licenza elementare conseguita con la media di 10 o giudizio di «lodevole», punti 3;

licenza elementare conseguita con la media di 9 o giudizio di «ottimo», punti 2;

licenza elementare conseguita con la media di 8 o giudizio di «buono», punti 1;

licenza elementare conseguita con la media di 7 o giudizio di «discreto», punti 0,50.

D) Altri eventuali titoli, a giudizio della Commissione fino a un massimo di punti 1,50.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli allegati alle domande e comprovati da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni sul bollo. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati a questa Università o ad altre amministrazioni.

Art. 7.

Espletate le procedure concorsuali la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcune che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva. La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti che siano invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi del servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere *c)* ed *e)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova, compete il trattamento economico corrispondente al parametro 602 iniziale (secondo livello) previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Corte dei conti della Lombardia.

Pavia, addì 15 ottobre 1985

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 8 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 278

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65 - PAVIA

Il sottoscritto...
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a........................
(provincia di..) il........................
e residente in.. (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciassette posti di bidello presso l'Università di Pavia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (1);

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio licenza elementare, conseguito in data .... presso......................................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..; (è da indicare anche se in forma negativa);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico; (è da indicare anche se in forma negativa)

8) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto ....

Data, ...

Firma .... (3)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni...................

Visto: si autentica la firma del sig.. (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3592

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti di decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 24 luglio 1981, n. 391;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1984 con il quale il Ministero della pubblica istruzione assegna, tra gli altri, due posti di tecnico esecutivo alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna 1ª della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine;

Vista la nota 553 - A/3 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando di consorso;

Considerato che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento si è tenuto conto delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) presso:

Facoltà di lettere e filosofia

cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna 1ª posti 2

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età: non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale debbono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università di Udine e, corredate dei titoli scientifici, accademici e professionali, debbono essere presentate o fatte pervenire presso questa Università - Ufficio del personale non docente - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alle domande debbono essere allegati i documenti, in carta legale, che dimostrino il possesso dei titoli sopra indicati utili ai fini del punteggio riservato alla commissione d'esame ai titoli stessi.

Le domande di ammissione al concorso dovranno contenere il cognome, il nome (le donne coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubili) ed il preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite di età);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (indicando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

e) il titolo di studio (indicare quello richiesto dal bando);

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuale rapporto di pubblico impiego;

h) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato;

Dalla domanda dovrà altresì risultare il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano il servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito, nonché delle domande che non contengano tutte le indicate dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso e secondo l'allegato programma che costituisce parte integrante del presente bando di concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a sua disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Udine. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le prove di esame si intendono superate con una valutazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi riportati nelle singole prove di esame a quelli attribuiti ai titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali documenti dovranno essere redatti in carta legale.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza nella nomina, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati, pena la decadenza della nomina, a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a produrli, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata r.r. entro il termine suindicato; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione, che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi, al termine dei quali i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prolungato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 13 giugno 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 18 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 162

ALLEGATO

PROGRAMMA DI MASSIMA
DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova:

Dattilografia: così suddivisa:

a) dattilografia con dettatura;

b) copiatura dattilografica di un testo.

Seconda prova:

Prova di stesura di lettere in rapporto alle esigenze dell'ufficio.

Terza prova:

Colloquio su argomenti di cultura generale, sulle prime due prove e sulla gestione di un ufficio amministrativo di segreteria.

N.B. — Le prove dattilografiche sopra menzionate avranno luogo con macchine meccaniche, elettriche ed elettroniche.

86A3336

Concorso a dieci posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota 5184 del 25 ottobre 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica l'assegnazione all'Università degli studi di Udine di dieci posti di coadiutore della carriera esecutiva delle segreterie universitarie e contemporaneamente autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Ritenuto di procedere alla copertura dei posti suddetti mediante procedura concorsuale;

Vista la tabella allegata alla nota 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'Università degli studi di Udine ad emettere, ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura dei suddetti posti di coadiutore;

Considerato che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore, in prova, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Udine di cui alla tabella C allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, dovrà essere presentata o spedita al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata);
2) la data ed il luogo di nascita (nonché l'eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche se negativa;
6) il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 2, lettera *a)*;
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio o recapito cui saranno trasmesse eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione con il quale i candidati devono dimostrare una concoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte o soltanto una parte di esso fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento del foglio né l'uso della gomma, le eventuali correzioni devono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina. Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il Presidente abbia dichiarata iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi, e di chiamare mediante sorteggio ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;
3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 7.

Le prove di esame si svolgeranno in Udine. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e 6/10 nella prova pratica di dattilografia. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Le sedute della commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 444/85 costituisce titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento. Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5, quarto comma; del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di giorni dieci a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla nomina, sarà approvata la graduatoria di merito.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei al concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Questa amministrazione procederà ad immettere in servizio i candidati utilmente collocati nella graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

A norma della legge 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito, redatti in carta legale.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto ed indicato all'art. 1 del bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visità medica di controllo i vincitori del concorso.

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato, in carta legale;

i) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca o meno di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè copia integrale dello stato matricolare. I documenti cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori dell'ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare, a pena di decadenza, l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo organico del personale amministrativo di carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, emessi da questa amministrazione saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte ne ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine prefissato dall'amministrazione nonchè la mancata consegna della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove le esigenze lo richiedano.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 373

86A3410

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota 5184 del 25 ottobre 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica l'assegnazione all'Università degli studi di Udine di tre posti di ragioniere nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie;

Vista la tabella allegata alla nota 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'Università degli studi di Udine ad emettere, ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, un bando di concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere;

Considerato che uno dei tre posti suddetti è già stato utilizzato per chiamata idoneo precedente concorso;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura dei rimanenti due posti mediante procedura concorsuale;

Considerato che su uno dei due posti a concorso grava la riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Atteso che la riserva suddetta opera sui posti in organico;

Considerato che non è ancora stato coperto alcun posto ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Udine di cui alla tabella *C* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero, ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, diploma di maturità professionale di analista contabile o diploma di maturità professionale di operatore commerciale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, dovrà essere presentata o spedita al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugate);

2) la data ed il luogo di nascita (nonché l'eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite di età);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche se negativa;

6) il titolo di studio posseduto (esclusivamente uno di quelli indicati all'art. 2, lettera *a)*;

7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il domicilio o recapito cui saranno trasmesse eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal

sindaco). Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prima prova scritta:

Diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta.

Ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) Materie oggetto delle prove scritte.
b) Nozioni di economia politica.
c) Nozioni di scienza delle finanze.
d) Legislazione universitaria con particolare riferimento ai servizi di ragioneria.

Art. 7.

Le prove di esame si svolgeranno in Udine. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche, al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti norme fiscali. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 444/85 costituisce titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento.

Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5, quarto comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 3/57.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni dieci a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla nomina, sarà approvata la graduatoria di merito.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, questa amministrazione procederà immediatamente ad immettere in servizio i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.

Art. 11.

A norma della legge n. 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito, redatti in carta legale.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto ed indicato all'art. 1 del bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato, in carta legale;

i) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca o meno di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè copia integrale dello stato matricolare. I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori dell'ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare, a pena di decadenza, l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina in prova, emessi da questa amministrazione saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio ferma restando comunque la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi destinazione ove le esigenze lo richiedano.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 372

86A3411

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - sezione di microbiologia agraria e tecnica, per le esigenze della cattedra di microbiologia industriale, ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore di cui alla tabella *F* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255 (quarto livello funzionale) presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di agraria:

dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - sezione di microbiologia agraria e tecnica, per le esigenze della cattedra di microbiologia industriale posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e un prova orale.

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968,

n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 13 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 28 febbraio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 278

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
cap. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - sezione di microbiologia agraria e tecnica, per le esigenze della cattedra di microbiologia industriale della facoltà di agraria di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal ....
al .... oppure indicare se esonerato, rinviato, ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data. ....

Firma *(c)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Una *prova scritta* di cultura generale in riferimento ai gruppi microbici di interesse industriale.

Una *prova pratica con relazione scritta* sull'uso di alcune attrezzature di laboratorio microbiologico.

Una *prova orale* consistente in un colloquio mirante a stabilire la cultura di base microbiologia.

Una *prova di lingua inglese* consistente nella traduzione verbale di testi di microbiologia applicata.

86A3408

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1943, n. 1172, rettificato con modifiche della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 dicembre 1981, n. 762;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1982, registro n. 133, foglio n. 203, con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di prima clinica ostetrica e genocologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa università;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1984, registro n. 59, foglio n. 207, con cui, a decorrere dal 1° novembre 1984, il posto assegnato con decreto ministeriale 1° settembre 1982 all'istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia è stato trasferito all'istituto di clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico) presso la medesima facoltà;

Accertata la vacanza e disponibilità del posto suddetto;

Considerato che questa amministrazione ha provveduto alla riserva dei posti come previsto dall'art. 9 della legge n. 482/68;

Vista la nota n. 5493 del 15 novembre 1984, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, prevalentemente pratici ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarto livello) presso l'istituto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica (per le esigenze della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico) . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'immissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) di essere munito di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale;

2) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

3) essere cittadino italiano (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso, in qualsiasi momento, con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro o data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tali limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventualmente di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale per everlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli professionali, accademici e scientifici eventualmente in possesso del candidato.

I candidati devono allegare alla domanda i documenti in regola con le norme sul bollo, il posseso di eventuali titoli professionali (attestati di specializzazione, lavori, pubblicazioni, ecc.), accademici e scientifici, che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Gli esami consistono prevalentemente in due prove pratiche su temi propri delle discipline che interessano i servizi che i candidati saranno chiamati a svolgere presso gli istituti o i servizi generali delle facoltà suddette, come da programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale sopra indicata.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli. Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualifica di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti ovvero in mancanza di questi ultimi agli idonei orfani di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 giugno 1928, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1172, nella legge 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, nell'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 7.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare i sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego entro il primo mese di servizio; quindi, nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana, il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva qualora l'aspirante sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Nel certificato dovrà essere specificato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà in ogni caso far sottoporre il candidato alla visita di un medico di sua fiducia;

7) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere l'eventuale indicazione concernente le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa. I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) dovranno essere inoltre in data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termini dell'ultimo comma del successivo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 8.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso nonché i titoli professionali, accademici e scientifici, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Del risultato del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Le prove d'esame sono fissate per i giorni 3 e 4 luglio 1986, alle ore 8,30 nell'aula De Blasi dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico - Piazza G. Cesare - Bari.

Bari, addì 22 ottobre 1985

Il rettore: SPINELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 8 aprile 1986
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 28

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova pratica:

Sterilizzazione, conservazione e manutenzione degli strumenti per l'endoscopia urologica.

Seconda prova pratica:

Perfusione e conservazione del rene a scopo di trapianto.

86A3617

Diario della prova d'esame del concorso al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e titoli, al posto di direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1984, registro n. 59, foglio n. 397, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1985 avrà luogo presso la sede dell'Accademia nazionale di danza, largo Arrigo VII n. 5, Roma, il giorno 18 giugno 1986, con inizio alle ore 8.

86A3698

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame per l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, sull'istituzione ed il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1985, concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *h*), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

È indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *h*), della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non avere riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economica pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o al massimo a tre anni, nonché per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dei pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

g) essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - via Campania 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);

2) luogo e data di nascita;

3) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico;

4) titolo di studio posseduto;

5) indicazione della prova di idoneità che intendono sostenere (per mediatori di assicurazione o per mediatori di riassicurazione).

Inoltre, i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Prove di esame e loro svolgimento

L'esame, che verte sulle materie di cui al succesivo art. 4, consiste in due prove, una scritta e l'altra orale. La prova scritta per i mediatori di assicurazione è distinta da quellla per i mediatori di riassicurazione.

La prova scritta si effettua, con le garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante lo svolgimento di un tema; detta prova mira ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione e di riassicurazione.

Per lo svolgimento del tema ciascun candidato avrà a disposizione sei ore.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Programma di esame

Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla discplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

MATERIE GIURIDICHE

1) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile); nozioni generali:

2) Disciplina giuridica del contratto di mediazione (art. 1754 del codice civile); disciplina giuridica dell'attività di mediazione di assicurazione e riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792); nozioni generali sugli altri intermediari.

3) Le imprese di assicurazione: pubbliche e private; forma; collaboratori dell'impresa di assicurazione; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499 e legge 10 giugno 1978, n. 295); l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; legge 24 novembre 1978, n. 738).

4) Nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte concernenti la materia assicurativa.

MATERIE TECNICHE

A) *Ramo vita:*

1) Funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza.

2) Principi generali:

a) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

b) nozioni di premio puro, caricamenti e premi di tariffa;

c) la riserva matematica.

3) Condizioni generali di polizza.

4) Cenni su: riscatto, riduzione e concessione di prestiti.

5) Le assicurazioni individuali (forme tradizionali, indicizzate e rivalutabili):

a) assicurazione per il caso morte («vita intera» e «temporanea»);

b) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista: concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;

c) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità).

B) *Ramo infortuni:*

1) L'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge).

2) La definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili.

3) Somme assicurate.

4) Le condizioni generali di assicurazione. Polizze individuali e cumulative.

5) Concetti di causa dell'infortunio, con causa e preesistenza.

6) L'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio.

7) Il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

C) *Ramo R.C.D.:*

1) La responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione.

2) La responsabilità oggetto di assicurazione:

a) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (al di fuori R.C.A. obbligatoria);

b) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL.

3) Condizioni generali di assicurazioni relative alla garanzia RCT ed a quella RCO.

4) Le caratteristiche e la struttura della tariffa RCA.

5) Il verificarsi del danno (obbligo d'avviso all'assicuratore, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato).

6) Cenni sulla liquidazione del danno alla persona ed alle cose.

7) R.C. prodotti.

D) *Ramo R.C. auto:*

1) Portata dell'obbligo di assicurazione.

2) Documenti assicurativi.

3) Risarcimento del danno.

4) Fondo di garanzia per le vittime della strada.

5) Condizioni generali di polizza.

6) Struttura tariffaria: principali norme comuni e specifiche ai singoli settori della tariffa.

E) *Ramo incendio:*

1) Condizioni di assicurazione:

a) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci)

b) rischio assicurato;

c) esclusioni:

d) cose assicurabili a condizioni speciali;

e) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;

f) valutazione del danno.

2) Tariffa incendio rischi ordinari:

a) rischi ascrivibili ai vari settori;

b) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;

c) nozioni sulle garanzie complementari.

F) *Ramo furto:*

1) Delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita), tipologia dei furti con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o scippo.

2) Concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura.

3) Concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto).

4) La polizza e la CGA: il rischio assicurato; esclusioni.

5) Il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.

G) *Assicurazioni credito e cauzioni:*

1) Assicurazioni del credito.

2) Credito commerciale, in Italia e all'esportazione; rischio politico.

3) Credito nella vendita a rate: normale e di beni strumentali (legge n. 1329 del 28 novembre 1965).

4) Credito industriale e ipotecario.

5) Assicurazioni cauzioni connesse a contratti di appalto, garanzie doganali e assimilate.

H) *Ramo trasporti:*

1) Varie forme di assicurazione corpi e merci: trasporti marittimi, fluviali, terrestri e aerei.

2) Condizioni speciali aggiuntive.

3) Il danno e la liquidazione dell'indennità; l'avaria e il commissario d'avaria.

Per i mediatori di riassicurazione l'esame dovrà vertere, oltre che su quanto sopraindicato anche sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica riassicurativa;

2) nozioni di diritto internazionale e comparato.

I candidati all'esame di mediatore di riassicurazione dovranno dimostrare la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui all'art. 5 e di quelle indicate al comma precedente, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) elementi essenziali del contratto di riassicurazione (articoli 1928-1931 del codice civile);

2) oggetto della riassicurazione;

3) vari tipi di riassicurazione per rischi coperti e per modalità di conclusione del contratto;

4) l'impresa di riassicurazione e il mediatore di riassicurazione;

5) nozioni di diritto internazionale, privato e comparato.

Art. 5.

Data e luogo della prova scritta

La prova scritta avrà luogo a Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 13 ottobre 1986 per i mediatori di assicurazione ed il giorno 14 ottobre 1986 per i mediatori di riassicurazione, alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell'ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.

Documentazione di rito

I candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto i seguenti documenti:

1) diploma originario del titolo di studio. In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualoro l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo o d'altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, lettera *a)* della legge 28 novembre 1984, n. 792;

4) certificato di residenza, su carta da bollo;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, su carta da bollo, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il domicilio;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato rilasciato dalla cancelleria fallimentare del tribunale competente attestante l'inesistenza di dichiarazione di fallimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto...
nato a... il ....
residente in..
domiciliato in ....
codice fiscale n........................ chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *h)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, e indetta con decreto ministeriale del .... relativa ai mediatori (indicare se di assicurazione o di riassicurazione).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di studio ....

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: ....
telefono........................... prefisso............ codice di avviamento postale...................... impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data, ...

Firma

....

86A3590

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a quarantacinque posti in convitto per l'anno scolastico 1986-87 a favore degli orfani del personale iscritto al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

È bandito un concorso per il conferimento, per l'anno scolastico 1986/87, di quaranticinque posti nel convitto unificato di Spoleto, a favore degli orfani di dipendenti statali, appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito, per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'ente si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste e il numero dei posti disponibili lo rendano opportuno.

Hanno titolo a concorrere al beneficio del posto in convitto gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con dirtto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Saranno ammessi a partecipare al concorso coloro che, alla data del 30 settembre 1986, avranno non meno di sette anni di età e non più di dodici. Eventuali domande presentate da aspiranti con età diversa da quelle indicate — e comunque non superiore agli anni sedici — potranno essere esaminate subordinatamente alla disponibilità dei posti.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate alla direzione generale dell'ENPAS - Direzione centrale credito e attività sociali - Settore operativo A-*bis* - Attività sociali - Via S.ta Croce in Gerusalemme, 55, 00185 Roma, entro il 15 luglio 1986.

Alle domande dovranno essere allegati i seguentti documenti:

A) Certificato di nascita del concorrente.

B) Stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

C) Dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario compentente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

stato di famiglia;

data di decesso del dipendente statale;

professione di ciascun membro della famiglia e reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1985 dagli appartenenti al nucleo familiare;

se qualcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS.

D) Atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, o di esposti regolarmante affidati.

E) Atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori.

F) Certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle sessioni di esami dell'anno scolastico 1985/86.

Le domande e i documenti — da produrre in originale o in copia autenticata a norma di legge — sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'ente sottoporrà gli aspiranti a visita medica preventiva per accertarne l'idoneità psico-fisica alla vita comunitaria, avvalendosi delle unità sanitarie locali delle zone di provenienza di ciascun interessato. L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume, sino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere del mantenimento in convitto, durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale è a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nel convitto unificato di Spoleto (Perugia).

I convittori che tengano una condotta incompatibile con la vita di comunità o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto. L'amministrazione dell'ente potrà consentire, per una sola volta, la permanenza nel convitto al fine di ripetere la classe, ove l'insuccesso scolastico sia dipeso da motivi di salute debitamente documentati.

Roma, addì 6 maggio 1986

Il commissario: CARRA

86A3706

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige alla nota all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, recante: «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1986).

Il testo della nota all art. 6 del decreto citato in epigrafe è sostituito dal seguente:

«*Nota all'art. 6:*

Si riporta qui di seguito l'intero art. 160 del testo unico approvato con D.P.R. n.1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificato dall'art. 31 della legge n. 177/1976 e dal presente decreto:

Art. 160 (*Liquidazione in caso di morte del pensionato*). — In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento delle inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo".»

86A3713

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 marzo 1986, recante: «Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986).

Nell'allegato 2 al decreto citato in epigrafe, alla pagina 57 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al paragrafo 10 4, al secondo rigo, dove è scritto: «allungarsi di *altri 15 mm*», leggasi: «allungarsi di *oltre 25 mm*».

L'allegato 3 al decreto di cui sopra, pubblicato alla pag. 67 del sopraindicato supplemento ordinario, è rettificato come segue:

«DGM 0000000 - CC 99999

Etichetta di conformità.

Le serie di cifre significano:
DGM: Direzione generale motorizzazione;
0000000: numero di omologazione (le prime due cifre indicano il numero dell'eventuale emendamento);
CC. casco ciclomotore;
99999: numero progressivo di produzione

L'altezza dei caratteri deve essere non inferiore a tre millimetri».

86A3642

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Errata-corrige alla deliberazione 20 marzo 1986 concernente «Aggiornamento 1985-87 del Piano energetico nazionale». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1986).

Nella deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle pagine sottoelencate del surriferito numero della *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 18, sotto il punto 2.2., al quarto comma, dove è scritto: «la *distillazione*», leggasi: «la *dilazione*»;

alla pagina 19, sotto il punto 3, al primo capoverso, dove è scritto: «*2.1.*», leggasi: «*3.1.*»;

alla pagina 20, sotto il punto 6.1., al primo comma, dove è scritto: «*elevaati*», leggasi: «*elevati*»;

alla pagina 20, sotto il punto 6.4., al secondo comma, dopo le parole «un rappresentante dell'ENEL,» sono aggiunte le seguenti: «*un rappresentante dell'ENI e*»;

alla pagina 20, sotto il punto 7.4., al primo comma, dove è scritto: «*1983*», leggasi: «*1993*».

86A3372

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221